

## **Documento Informativo : LA NUOVA R.I.T.A.**

La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto la nuova RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) fra le prestazioni del Fondo pensione e in data 8 febbraio 2018 la Covip ha emanato la Circolare n.888 del 2018, dove ha chiarito gli aspetti regolamentari e operativi utili per adeguare i documenti del Fondo pensione. In data 16 marzo e 6 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione del Fondo, al fine di recepire le indicazioni della Covip, ha approvato le modifiche statutarie ed ha provveduto a predisporre il modulo di richiesta R.I.T.A. che potrà essere utilizzato dagli iscritti.

*Tale nuova prestazione amplia la possibilità di utilizzo del Fondo pensione, rendendola particolarmente interessante laddove si intenda utilizzare la posizione accantonata nel periodo intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento nel regime obbligatorio.*

In questi anni il Fondo pensione è stato già utilizzato in molti casi attraverso la richiesta dei riscatti agevolati per mobilità o esodo e di quelli non agevolati per perdita dei requisiti di partecipazione. Tale prestazione che consente di percepire un reddito periodico potrebbe soddisfare meglio le esigenze che si determinano in queste fasi di passaggio, senza dimenticare che il migliore trattamento fiscale permetterebbe di incrementare i benefici di tale scelta.

### *Conosciamo insieme la nuova RITA*

#### **Che cosa è la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)?**

RITA è una prestazione pensionistica complementare che può essere erogata in forma di rendita temporanea anticipata dal Fondo pensione dal momento in cui sono stati verificati i requisiti necessari per la richiesta fino all'età del pensionamento di vecchiaia nel regime

pensionistico obbligatorio (al momento 66 anni e 7 mesi, dal 1° gennaio 2019 sono richiesti 67 anni).

### Chi può chiedere la RITA?

Esistono due distinte tipologie di iscritti che possono richiedere la RITA:

#### 1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)

- cessazione dell'attività lavorativa;
  - non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019);
  - requisito contributivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

#### 2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
  - non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 56 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31 dicembre 2018, dai 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019);
- 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

### La RITA può essere revocata?

La COVIP ha chiarito che la RITA può essere revocata una volta nel rapporto associativo. Ad esempio se si accede alla pensione anticipata e non si vuole più percepire la RITA fino all'età del pensionamento di vecchiaia si potrà revocare la RITA e chiedere la prestazione pensionistica complementare.

### Quanto si può richiedere sotto forma di RITA?

L'iscritto può decidere di richiedere una parte o tutta la posizione in forma di RITA. Qualora decida di chiedere una parte, l'altra parte continuerà ad essere investita nell'unico comparto assicurativo di ramo I e potrà essere oggetto di richiesta di riscatto, anticipazione o prestazione pensionistica. Se si chiede il trasferimento, la RITA verrà automaticamente revocata così che si trasferisca l'intera posizione al nuovo Fondo pensione.

### Con quale frequenza viene pagata la RITA?

La RITA verrà pagata con periodicità trimestrale.

### Quanto costa richiedere la RITA?

Per ognuna delle erogazioni delle rate di RITA è previsto un addebito pari a € 20 (venti).

### Quale è la tassazione della RITA?

Premesso che in caso di destinazione parziale, si darà sempre precedenza alla parte della posizione più datata, il trattamento fiscale è quello più vantaggioso previsto per le prestazioni pensionistiche con imposta sostitutiva **con aliquota del 15%** che scende di uno 0,3%

ogni anno a partire dal 16° anno di partecipazione al Fondo pensione. Tale tassazione agevolata si applicherà anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007. Per questa ragione la RITA è la prestazione fiscalmente più vantaggiosa per coloro che sono iscritti in data antecedente al 2007.

**Se si ha un contratto di cessione del quinto dello stipendio in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro che cosa succede?**

Trattandosi di una prestazione pensionistica, vi sono i limiti in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della posizione per cui la società finanziaria ha diritto a un quinto della posizione. A tale riguardo si ricorda che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora venga recapitato al Fondo prima un mandato al riscatto da parte della società finanziaria rispetto alla richiesta dell'iscritto, si dovrà prima soddisfare la richiesta della società finanziaria.

**Se si va in pensione anticipata con l'INPS, si potrà richiedere la RITA?**  
Sì, dal momento che i requisiti previsti non sono incompatibili con tale ipotesi.

**Come si può fare la richiesta di RITA?**

È necessario:

-compilare e sottoscrivere il modulo presente sul sito del Fondo e allegare allo stesso:

➤ **Se l'iscritto ha scelto la tipologia "RITA per CONTRIBUZIONE" (1° caso sopra indicato)**

1) Carta di Identità in vigore

2) Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza.

Sono documenti utili:

- Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps;
  - in alternativa la forma pensionistica può acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 riportante l'impegno scritto a produrre su richiesta della forma pensionistica complementare la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.
- 3) Conferma della cessazione dell'attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore).

➤ **Se l'iscritto ha scelto la tipologia "RITA per INOCCUPAZIONE" (2° caso sopra indicato)**

- 1) Carta di Identità in vigore
- 2) Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (certificazione centro per l'impiego)
- 3) Conferma della cessazione dell'attività lavorativa: si vedano sopra le indicazioni contenute nei dettagli della tipologia precedente.

n.b.: In caso di impossibilità a reperire i suddetti documenti è possibile presentare delle "dichiarazione sostitutive" (in questo caso però l'iscritto dovrà prestare il suo preventivo impegno scritto a produrre la documentazione a supporto di quanto dichiarato)

I dubbi e i quesiti relativi alla RITA possono essere numerosi e si invita coloro che sono interessati a contattare il Fondo tramite il servizio e-mail: [collettive.vita@nobis.it](mailto:collettive.vita@nobis.it) per una valutazione individuale più approfondita.

NOBIS FONDO DI PREVIDENZA